

# TI\_GERICHTE 16.2022.1 vom 6. Februar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-02-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2022.1\\_d20230206](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2022.1_d20230206)

FR: TI\_GERICHTE 16.2022.1 du 6 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 16.2022.1 del 6 febbraio 2023

## Regeste

Esame dei presupposti processuali da parte dell'autorità di conciliazione - azione parziale

## Erwägungen

### E. 27

gennaio 2022.

a) La decisione con cui l'autorità di conciliazione non entra nel merito della lite per manifeste e palesi violazioni di presupposti processuali applicabili anche alla procedura di conciliazione è finale (II CCA sentenza inc. 12.2022.45 del 21 giugno 2022 consid. 4 con rinvii). Dandosi, come in concreto, un valore litigioso inferiore a fr. 10000.■ le decisioni del Giudice di pace sono quindi impugnabili mediante reclamo a questa Camera entro il termine di 30 giorni (art. 321 cpv. 1 CPC). Quanto alla tempestività dei rimedi giuridici, le decisioni impugate sono state notificate alla convenuta l'11 dicembre 2021. Cominciati a decorrere l'indomani, i termini di impugnazione sono rimasti sospesi durante le ferie giudiziarie (dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 incluso: art. 145 cpv. 1 lett. b CPC) e sarebbero scaduti il 26 gennaio 2022. Datati 8 gennaio 2022 ma impostati il 10 gennaio successivo (cfr. timbri sulle buste d'invio), i due reclami in esame sono pertanto tempestivi.

b) Contro la reiezione di una domanda di interpretazione è esperibile reclamo (art. 334 cpv. 3 CPC; DTF 143 III 524 consid. 6.3). Si tratta di un reclamo a norma dell'art. 319 lett. b n. 1 CPC, ovvero volto contro una cosiddetta ■altra decisione■ nei casi stabiliti dalla legge (I CCA sentenza inc. 11.2021.109 del 3 settembre 2021 consid. 1 con rinvii). La trattazione di simili reclami rientrerebbe nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). Nella fattispecie le decisioni di ■rettifica■ sono intimamente correlate, tuttavia, alle decisioni del 3 dicembre 2021 impugate con reclamo. Per ragioni di economia processuale e di unità della materia si giustifica pertanto di congiungere le quattro procedure e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l'autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnatisingolarmente (analogamente: CEF sentenza inc. 15.2022.39 del 30 agosto 2022 consid. 2).

Per quanto concerne la tempestività dei rimedi, l'art. 321 CPC è silente su quale sia il termine entro il quale debbano essere impugate le ■altre decisioni■ di cui all'art. 319 lett. b CPC, il capoverso 2 del medesimo limitandosi a stabilire in dieci giorni il termine di reclamo contro una decisione pronunciata in procedura sommaria o una disposizione ordinatoria processuale (art. 321 cpv. 2 CPC). Sull'applicabilità di tale disposizione alle ■altre decisioni■ la dottrina è divisa: per alcuni autori nella nozione di ■disposizione ordinatoria processuale■ rientrano tutte le decisioni ai sensi dell'art. 319 lett. b CPC, per altri le medesime sottostanno invece al termine di trenta giorni previsto dall'art. 321 cpv. 1

CPC, a meno che siano state pronunciate in procedura sommaria (CEF sentenza inc. 14.2021.202 del 28 giugno 2022 consid. 2 con rinvii). Nella fattispecie, la questione può rimanere indecisa, giacché nelle decisioni impugnate il Giudice di pace ha indicato un termine di reclamo di trenta giorni e quand'anche esso fosse errato, la reclamante, priva di formazione giuridica e non assistita da un legale, poteva fidarsi in buona fede di questa indicazione (DTF 141 III 273 consid. 3.3). Considerato che le decisioni impugnate sono state notificate all'istante il 4 febbraio 2022 (cfr. doc. B) e che il termine sarebbe scaduto domenica 6 marzo 2022, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC, i reclami in esame, introdotti il 7 marzo 2022, sono anch'essi ricevibili.

2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto ■ federale, cantonale o estero ■ da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

I. Sui reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7 e 16.2022.8)

3. Il Giudice di pace, dopo avere rilevato che i dispositivi delle decisioni emesse il 3 dicembre 2021 non erano né poco chiari o ambigui, né incompleti e neppure in contraddizione con i considerandi, ha considerato che nelle istanze di interpretazione e rettifica RE 1, anziché indicare i punti dei predetti dispositivi che a suo avviso andrebbero modificati, si limitava a contestare dal profilo materiale i giudizi da lui emanati. In tali circostanze, a suo avviso, non sussistono le condizioni previste dall'art. 334 CPC, donde la reiezione delle domande.

4. RE 1 contesta l'assenza delle condizioni previste dall'art. 334 CPC per un'interpretazione o rettifica delle decisioni del 3 dicembre 2021. Essa rileva di avere indicato i punti poco chiari, ambigui o incompleti dei dispositivi che necessitano di un'interpretazione e di una rettifica, evidenziando tutta una serie di elementi da cui risulta come i fatti siano stati accertati in maniera incompleta e il diritto applicato in modo errato. Per di più, essa epiloga, al Giudice di pace sono state poste delle domande volte a chiarire le sue argomentazioni riguardanti la mancanza dei presupposti processuali dell'interesse degno di protezione e della competenza per materia.

a) Se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o d'ufficio, interpreta o rettifica la decisione (art. 334 cpv. 1 prima frase CPC). Una rettifica mira a correggere manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali (non errori di apprezzamento o di sostanza) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione. Essa non deve comportare, in nessun caso, modifiche del giudizio nel merito. Errori materiali devono essere censurati in tempo utile facendo capo ai rimedi giuridici ordinari disponibili a tale scopo (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D\_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.2, in: SJ 2019 I 57). Oggetto di un'istanza di interpretazione può essere unicamente, per sua natura, il dispositivo di una decisione. I

considerandi servono per capire se il dispositivo denoti una svista suscettibile di essere rettificata, ma non passano in giudicato, a meno che il dispositivo rinvii esplicitamente ai medesimi (I CCA sentenza inc. 11.2020.64 del 29 marzo 2021 consid. 2 con rinvii).

b) Nella fattispecie, nelle decisioni emanate il 3 dicembre 2021 il Giudice di pace ha dichiarato irricevibili le istanze di conciliazione. Riguardo al dispositivo in sé, RE 1 non accenna a manifeste sviste di redazione, di battuta, di computo o ad altre eventuali inavvertenze di forma. Le critiche e gli interrogativi da lei formulati non tendono a interpretare o rettificare i dispositivi delle decisioni del 3 dicembre 2021, i quali come detto sono chiari, completi e coerenti con i considerandi, ma piuttosto a fare modificare dal giudice medesimo il contenuto delle sue decisioni, ciò che tuttavia può avvenire solo attraverso i normali mezzi d'impugnazione. In tali circostanze nessun rimprovero può essere mosso al Giudice di pace per avere riscontrato che le condizioni dell'art. 334 cpv. 1 CPC non sono date. Ne segue che i reclami sono destinati all'insuccesso. Ciò rende senza oggetto la richiesta di concedere l'effetto sospensivo sul decorrere dei termini e delle prescrizioni.

II. Sui reclami dell'8 gennaio 2022 (inc. 16.2022.1 e 16.2022.2)

5. Nelle decisioni impugnate, il Giudice di pace ha accertato che il 18 febbraio 2021 RE 1 ha presentato due istanze di conciliazione, ognuna dal valore di causa di fr. 5000.■, le quali sono fondate■ sul medesimo complesso di fatti, riguardando entrambe la richiesta di risarcimento per le bovine scomparse sotto tutela dello Stato, rappresentato dall'Ufficio del veterinario cantonale■. Egli, dopo avere ricordato che una pretesa divisibile può essere fatta valere anche soltanto per una parte della medesima in applicazione dell'art. 86 CPC, ha ritenuto che nel caso in esame l'istante non ha presentato una sola azione parziale ma due azioni parziali. A suo avviso, tuttavia, l'istante non dispone di alcun interesse degno di protezione a procedere con due azioni parziali contemporanee, il cui valore litigioso, se sommato, supera fr. 5000.■ e non rientra nella sua competenza per materia. Per questi motivi, il Giudice di pace ha dichiarato le due istanze di conciliazioni irricevibili.

6. La reclamante ritiene errata tale conclusione rilevando che il Giudice di pace, dopo avere ricevuto le due istanze di conciliazione del 18 febbraio 2021, ha■ evidentemente■ verificato la sua competenza giacché il 25 marzo seguente le ha chiesto, per ciascuna istanza, il versamento di un anticipo per le spese processuali. Se non che, RE 1 soggiunge, dopo avere ricevuto l'importo richiesto anziché indire l'udienza di conciliazione entro due mesi come prevede l'art. 203 CPC, dopo nove mesi ha modificato la sua opinione e ha dichiarato le due istanze irricevibili per incompetenza materiale. A suo avviso, l'autorità di conciliazione è incorsa pertanto in un diniego di giustizia sia perché non ha tenuto le udienze di conciliazione sia perché le ha precluso il diritto di presentare nuovamente le istanze di conciliazione presso un'altra autorità di conciliazione, visto che il termine di un mese previsto dall'art. 63 cpv. 1 CPC va■ calcolato dal giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta■.

a) La competenza per materia è un presupposto processuale che deve essere esaminato d'ufficio anche dall'autorità di conciliazione alla stregua del giudice (art. 59 cpv. 2 lett. b e 60 CPC). La sua mancanza comporta la non entrata nel merito (irricevibilità) dell'istanza di conciliazione (art. 59 cpv. 1 CPC per analogia). L'autorità di conciliazione che si consideri manifestamente incompetente non può rilasciare l'autorizzazione ad agire ma deve dichiarare l'istanza di conciliazione irricevibile (DTF 146 III 53 consid. 4.2; Rti D II-2015 pag. 860; analogamente CCR, sentenza inc. 16.2016.5 del 13 luglio 2018 consid.

4). Qualora l'autorità di conciliazione ravvisi invece soltanto un possibile dubbio riguardante la sua competenza per materia ne deve fare partecipe l'istante, se questo dovesse mantenere la sua richiesta, fallita la conciliazione, rilasciargli l'autorizzazione ad agire, demandando quindi al tribunale di prima istanza il compito di decidere al riguardo la competenza previo esame più approfondito della questione (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2019.81 del 29 gennaio 2020 consid. 5.1).

b) Ora, è vero che per l'art. 203 cpv. 1 CPC l'autorità di conciliazione è tenuta a citare le parti all'udienza di conciliazione entro due mesi dal ricevimento dell'istanza. Sta di fatto che la verifica da parte dell'autorità dei presupposti processuali, sul cui momento l'ordinamento processuale civile nulla prevede, avviene di regola sulla base delle allegazioni e della documentazione della parte istante. Non si disconosce che, in concreto, il Giudice di pace ha statuito sulla propria competenza quasi un anno dopo l'introduzione delle istanze di conciliazione. RE 1, tuttavia, non ha proposto un reclamo per denegata giustizia secondo l'art. 319 lett. c CPC (Trezzi, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 5 ad art. 203). Relativamente alla richiesta di prestazione di anticipi per le spese giudiziarie presumibili ciò non significa ancora che l'autorità di conciliazione abbia verificato preliminarmente la propria competenza, l'anticipo potendo anche essere chiesto, oltre che per la copertura delle spese processuali presumibili, anche per quelle dell'esame preliminare sulla competenza materiale.

c) Quanto all'art. 63 cpv. 1 CPC, esso dispone che se l'atto ritirato o respinto per incompetenza del giudice o dall'autorità di conciliazione è riproposto entro un mese davanti al giudice o all'autorità competenti, la causa si considera pendente dal giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta. Ciò vale anche per un'istanza di conciliazione introdotta davanti a un'autorità materialmente incompetente (DTF 146 III 283 consid. 5.7.2). Contrariamente all'assunto della reclamante, il termine non decorre dal giorno dell'introduzione dell'atto viziato ma dalla notificazione della decisione di non entrata in materia, eventualmente di quella di secondo grado in caso di impugnazione della medesima (Bohnetin: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 22 ad art. 63; Droese in: Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 20 ad art. 63; Chablozin: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 19 ad art. 63; Berger Steiner in: Berner Kommentar, ZPO, vol. I, edizione 2012, n. 47 ad art. 63; Stanchieri/ van der Stroom, Rechtshängigkeit bei fehlender Zuständigkeit und falscher Verfahrensart in: SJZ 117/2021 pag. 759). Sotto questo profilo poco importa pertanto che il Giudice di pace abbia deciso sulla propria incompetenza quasi un anno dopo l'introduzione dell'istanza.

7. La reclamante contesta la conclusione del Giudice di pace di ritenerla sprovvista di un interesse degno di protezione a presentare contemporaneamente due azioni, il cui valore litigioso se sommato supera la soglia della sua competenza di fr. 5000.■, di considerare che il suo scopo sarebbe stato quello di eludere le disposizioni sulla competenza per materia. Essa sostiene di non avere notificato allo Stato un solo credito per il risarcimento del danno subito per la perdita dei suoi animali ma ■4 distinti crediti■, poiché ■ha fatturato con 4 fatture diverse, bovine diverse (vedi numero auricolare, presente sulle fatture) scomparse durante la custodia da parte del cantone (tramite UVC)■. E di queste quattro ■fatture■, essa soggiunge, ha presentato delle istanze di conciliazione unicamente per le prime due. A suo avviso, visto che si tratta di due fatture diverse, contrariamente alla conclusione del primo giudice, essa dispone di un interesse degno di protezione a presentare due istanze di conciliazione. Ritiene pertanto che l'autorità di conciliazione ha erroneamente escluso la

propria competenza materiale, il valore litigioso delle sue istanze, di fr. 5000.■, non dovendo essere sommato.

a) Secondo l'art. 86 CPC se una pretesa è divisibile, può essere proposta azione anche soltanto per una parte della medesima. La possibilità di azionare un debitore per ottenerne la condanna al pagamento di una pretesa parziale deriva dal principio di disposizione (art. 58 cpv. 1 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A\_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.2 in RSPC 2022 pag. 514). Questa facoltà consente all'attore di ridurre le sue spese giudiziarie (il cui importo dipende dal valore litigioso) o di accelerare il procedimento deducendo in giudizio soltanto la parte della propria pretesa riguardo alla quale la situazione giuridica è chiara.

L'azione parziale sottostà agli ordinari presupposti processuali, in particolare quello dell'interesse degno di protezione (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Trezzini, op. cit., Vol. I, n. 4 ad art. 86). Essa trova un limite nel divieto dell'abuso di diritto previsto dall'art. 2 cpv. 2 CC e nel rispetto del principio della buona fede (art. 52 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A\_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.2.5.1 in: SZZZP/ RSPC 2022 pag. 515). In tal senso, è stata ritenuta abusiva la presentazione di diverse azioni separate per aggirare i limiti del valore litigioso previsto dalla legge e beneficiare della gratuità della procedura (sentenza del Tribunale federale 4A\_307/2021 del 23 giugno 2022 consid. 2.3 segg. in: SZZZP/RSPC 2022 pag. 517 segg.; v. anche Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 86). Abusiva è altresì l'introduzione di più azioni parziali per ■manipolare■ la competenza materiale del giudice adito (sentenza del Tribunale federale 4A\_104/2011 del 27 settembre 2011 consid. 3.4 in: SZZZP/RSPC 2012 pag. 11;

v. anche Oberhammer/Weber in: Oberhammer/Domej/Haas, op. cit., n. 1a ad. 86;).

b) Nel caso in esame, la reclamante non spiega perché ha introdotto contemporaneamente due azioni parziali di fr. 5000.■ ciascuna davanti al Giudice di pace, la cui competenza è pacificamente limitata a controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 5000.■ (art. 31 lett. a e lett. c LOG). Certo, RE 1 ha suddiviso la sua pretesa risarcitoria di complessivi fr. 19800.■ in quattro ■fatture■, segnatamente la prima di fr. 5000.■ (fr. 2500.■ x 2) per le bovine ■Eviana CH120.0279.7015.4■ e ■Palla CH 120.0498.5777.8■ e la seconda di fr. 5000.■ (fr. 2500.■ x 2) per le bovine ■Formica CH 120.1126.8033.3■ e ■Limousin CH 120.1126.8040.1■. Ciò non è pertinente ove si consideri che la pretesa risarcitoria in questione, interamente esigibile, si riferisce al medesimo complesso di fatti (indennizzo per ■quattordici bovini posti sotto sequestro e scomparsi sotto la tutela dello Stato■: sopra consid. B) e ha il medesimo fondamento giuridico. Di per sé, come si è visto, un'azione parziale sarebbe stata in sé lecita. Il problema è la simultaneità delle due azioni parziali di fr. 5000.■ ciascuna. Con tale modo di procedere l'istante senza un'apparente motivazione, se non quella di eludere l'art. 93 CPC che prevede l'addizione dei valori litigiosi in caso di cumulo di azioni, ha tentato di aggirare le norme sulla competenza materiale del giudice adito. In tali circostanze la conclusione del Giudice di pace, per il quale sostanzialmente la strategia dell'istante era abusiva nel senso della mancanza di un interesse degno di protezione a proporre due azioni parziali separate, resiste alla critica. Ne discende che su questo punto i reclami sono destinati all'insuccesso.

8. La reclamante contesta infine l'addebito, per ciascuna procedura di conciliazione, di una tassa di giustizia di fr. 100.■. Ora, per le procedure di conciliazione con un valore litigioso da fr. 2000.■ fino a fr. 5000.■, la tassa di giustizia varia da fr. 100.■ a fr. 300.■. (art. 5

cpv. 1 LTG). Nella fattispecie, dandosi un valore litigioso per ogni procedura di conciliazione di fr. 5000.■, non si può ritenere che nel fissare l'emolumento nel minimo tariffale il Giudice di pace abbia abusato del potere di apprezzamento che gli compete nella materia. Anche al riguardo i reclami sono destinati perciò all'insuccesso.

### III. Sulle spese e le ripetibili

9. Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, lo Stato del Cantone Ticino non essere stato chiamato a formulare osservazioni ai reclami.

Per questi motivi,

decide: 1. Le cause inc. 16.2022.1, inc. 16.2022.2, inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8 sono congiunte.

2. I reclami dell'8 gennaio 2022 (inc. 16.2022.1 e inc. 16.2022.2) sono respinti.

3. Le spese processuali di tali reclami, di complessivi fr. 200.■, sono poste a carico della reclamante.

4. I reclami del 7 marzo 2022 (inc. 16.2022.7 e inc. 16.2022.8) sono respinti.

5. Le spese processuali di tali reclami, di complessivi fr. 200.■, sono poste a carico della reclamante.

6. Notificazione a:

■ ;

■ .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente

La vicecancelliera

### Rimedi giuridici

Nelle cause patrimoniali di diritto pubblico nel campo della responsabilità dello Stato che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30000 franchi ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 89 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.